

1. Titolo dell'intervento

10.43 SRG03 – Partecipazione a Regimi di qualità

2. Tabella identificativa dell'intervento

Codice intervento	SRG03
Nome intervento	Partecipazione a Regimi di qualità
Tipo di intervento	COOP 77(73-74) - Cooperazione
Indicatore comune di output	O.29. Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per partecipare a regimi di qualità ufficiali (Beneficiari)

3. Obiettivi Specifici /trasversali correlati

SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

4. Esigenze

Codice	Descrizione
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta
E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria

5. Finalità e descrizione generale

La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari rappresenta per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, 838 al 2020, che evidenzia, anche il forte legame con il territorio di origine. L'intervento andrebbe preferibilmente realizzato sostenendo le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità, incentivando chi, tra i loro associati, aderisce ai sistemi previsti.

I regimi di qualità che possono beneficiare dell'intervento devono essere conformi con quanto riportato nell'Articolo 47 del Regolamento UE 2022/126. In particolare, deve essere garantita la specificità del prodotto finale che deve essere contraddistinto da caratteristiche ben distinguibili, particolari metodi di produzione o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. La partecipazione ai regimi di qualità che beneficiano dell'aiuto previsto dall'intervento deve essere aperta a tutti i produttori e prevedere dei disciplinari di produzione vincolanti e verificabili dalle autorità pubbliche o ad organismi di controllo.

La tipologia di intervento considera:

1. il sostegno alle associazioni e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la partecipazione ai regimi di qualità istituiti dall'UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali indicati nella domanda di aiuto;
2. il sostegno alle aziende agricole in forma singola che per la prima volta aderiscono ai regimi di qualità;
3. il sostegno alle reti di imprese agricole.

Sono ammissibili i costi annuali riferiti all'anno solare.

6. Cumulabilità/collegamento

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico:

Il sistema dei Regimi di qualità favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio, tutela l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, sostiene la coesione sociale dell'intera comunità. Allo stesso tempo,

grazie alle certificazioni di qualità si danno maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.

Gli obiettivi sopra elencati rispondono ai fabbisogni di intervento delineati dall'Esigenza 1.6 (OS3): Promuovere l'aggregazione delle imprese e favorire la concentrazione dell'offerta e dall'Esigenza 1.8 (OS3): Rafforzare i sistemi di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria per aumentare la qualità, la sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela.

L'intervento previsto contribuirà a aumentare il numero di aziende che partecipano a regimi di qualità anche in forma di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o attraverso i mercati locali.

Collegamento con altri interventi

L'intervento sarà implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi attraverso la modalità pacchetto. In quest'ultimo caso, le modalità di esecuzione del pacchetto e le misure inserite all'interno del pacchetto sono definite dalle singole Regioni.

Le aziende che percepiscono pagamenti per l'adesione ai regimi di qualità in seno all'OCM o partecipano agli interventi agroambientali che riconoscono i costi per l'adesione al regime di qualità non possono beneficiare del presente intervento.

In ogni caso in tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

Iaddove i costi di certificazione biologica siano compresi nel pagamento effettivamente erogato ai beneficiari di SRA29, questi ultimi sono esclusi dalla partecipazione al presente intervento per la medesima spesa.

7. Principi di selezione

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE n. 2115/2021. I principi di selezione sono:

- Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità
- Data di introduzione/riconoscimento dei sistemi di qualità e/o dei sistemi facoltativi
- Territorio/distretti

8. Criteri di ammissibilità

I beneficiari della misura sono le aziende singole o forme associative degli agricoltori di nuova costituzione o già esistenti, qualsiasi natura giuridica, che aderiscono a regimi di qualità istituiti: dall'Unione Europea, dallo Stato membro e dalle Regioni.

Criteri ammissibilità dei beneficiari:

CR01: L'imprenditore agricolo, per poter essere il destinatario finale dell'intervento, deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o deve aver partecipato ai medesimi regimi nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

CR02: Per OP, AOP e Consorzi di tutela, essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale;

CR03: Le associazioni di agricoltori devono raggruppare anche agricoltori che partecipano per la prima volta o hanno nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità ammissibili;

CR04: I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di qualità:

- Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";
- Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.1308/2013;

- STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell’Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose;
- Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
- Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4;
- Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
- Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all’art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;
- Regimi di qualità di natura etica e sociale;
- Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole", marchio Agriqualità.
- Sistema di certificazione della filiera vitivinicola.
- ISO 9000, ISO 22005, UNI 11020, ISO 14001, EMAS, ISO 50001, ISO/TS 14067, MPS, IFS, BRC, UNI ISO EN 22000, SA8000, EQUALITAS, VIVA

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale.

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento di ciascuna annualità per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammesso/i, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 (tremila) per soggetto per un massimo di 5 anni.

Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale.

Le Regioni possono decidere se attivare l’intervento su base annuale o poliennale.

Sono ammissibili i costi annuali riferiti all’anno solare.

9. Altri criteri di ammissibilità

Dimensione minima e massima dei progetti:

Minimo 200,00

Massimo 3.000,00

10. Impegni

11. Impegni aggiuntivi

Non pertinente

12. Altri obblighi

Non pertinente

13. Pagamenti per Impegni (premi)

Non pertinente

14. Forme di sostegno

Sovvenzione costi di gestione

15. Tasso di sostegno

100% dei costi di certificazione, sostenuti nell'anno solare